

## **CANTIERI – FORNITURA DI MATERIALI**

### **1. Generalità.**

La fornitura di materiali (serramenti, ferri d'armatura, eccetera) e/o di attrezzature (gru, centrale di betonaggio, eccetera) in un cantiere può essere:

- mera fornitura a piè d'opera,
- fornitura con posa in opera.

Il soggetto fornitore è un'azienda o un'impresa o, più raramente, un lavoratore autonomo. Assimilati ai fornitori e, quindi, da trattare nel medesimo modo, sono i soggetti che si presentano in cantiere per ritirare materiali e/o attrezzature (gru, rifiuti, rottami, eccetera).

### **2. Mera fornitura.**

La mera fornitura di materiali e/o attrezzature si ha quando il fornitore li trasporta in cantiere (con mezzi propri o per il tramite di un trasportatore) e si limita a depositarli a piè d'opera, ossia nel posto indicatogli, senza alcuna attività di posa in opera o di demolizione. La mera fornitura è regolata dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (d'ora innanzi indicato semplicemente come D. Lgs. 81/08) che così prevede:

- il fornitore non è tenuto a redigere il POS (D. Lgs. 81/8, art 96, comma 1-bis);
- il soggetto che ha ordinato la fornitura deve affidare la fornitura in appalto (o subappalto o subaffidamento) o mediante un contratto d'opera o di somministrazione o d'acquisto e deve verificare l'idoneità tecnico-professionale del fornitore acquisendo il certificato camerale e l'autocertificazione con cui il fornitore dichiara di essere in possesso dei requisiti d'idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" (D.P.R. 445/2000);
- se la fornitura ha durata > 5 uominixgiorno (evento raro – si potrebbe verificare unicamente per forniture di notevoli quantità di materiali richiedenti numerosi trasporti) o si è in presenza di rischio d'incendio elevato<sup>1</sup> o la fornitura avviene in un ambiente confinato o sospetto d'inquinamento o si è in presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici o di amianto o di atmosfere esplosive (eventi altrettanto rari) o dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D. Lgs. 81/08, il soggetto che ha ordinato la fornitura deve redigere il DUVRI;

---

<sup>1</sup> Ai sensi del D.M. del 10/3/98 sono a rischio elevato d'incendio, oltre ai numerosi casi ivi esposti, i cantieri temporanei e mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m ed i cantieri temporanei e mobili ove si impiegano esplosivi.

- se la fornitura ha durata  $\leq 5$  uomini $\times$ giorno e non sono presenti i rischi di cui all'alinea precedente, il DUVRI non è necessario; in questo caso il soggetto che ha ordinato la fornitura deve
  - o comunicare al fornitore, preferibilmente per iscritto, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui esso deve operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare;
  - o cooperare col fornitore all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;
  - o coordinare col fornitore gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui è esposto, dando e ricevendo, preferibilmente per iscritto, informazioni per eliminare o contenere gli eventuali rischi da interferenza tra la fornitura e le altre lavorazioni in corso;
  - o comunicare al fornitore le eventuali prescrizioni contenute nel PSC che lo possono riguardare (ad esempio, l'obbligo per i mezzi di circolare all'interno del cantiere in senso antiorario, procedure d'emergenza particolari, divieto di deposito sotto le linee elettriche, eccetera);
- il fornitore deve fornire preventivamente al soggetto che gli ha ordinato la fornitura, preferibilmente per iscritto, tutte le informazioni necessarie sulle operazioni che deve eseguire all'interno del cantiere (ad esempio, l'utilizzazione di un'autogrù).

In ogni caso il soggetto che ha ordinato la fornitura deve informare per tempo il CSE sull'arrivo in cantiere del fornitore.

Per completezza d'informazione, si ricorda che, fra le misure di sicurezza alla cui osservanza è tenuto il fornitore, sono sicuramente rilevanti quelle legate alla movimentazione con mezzi meccanici, oggetto nel recente passato di numerosi infortuni, anche mortali.

### **3. Fornitura con posa in opera.**

La fornitura con posa in opera di materiali e/o attrezzature si ha quando il fornitore, oltre a trasportarli e depositarli in cantiere, provvede a metterli in opera con operazioni di montaggio, assiemaggio, cablaggio, collegamento, verniciatura, finitura, prova e simili; nel caso di recupero, provvede a disinstallarli con operazioni di smontaggio, scollegamento, asportazione, demolizione e simili seguite, quando necessario, dal deposito temporaneo in cantiere e dal trasporto fuori dal cantiere. I fornitori con posa in opera sono considerati imprese esecutrici o lavoratori autonomi e, pertanto, ad essi si applicano le regole di cui al capo I del titolo IV del D. Lgs. 81/08; in particolare, devono redigere il POS se sono imprese esecutrici con la sola eccezione di cui all'ultimo alinea.

La fornitura con posa in opera non risulta codificata, ma si può configurare da una parte come cessione della proprietà di alcuni beni (art.1470 del codice civile: contratto di vendita), dall'altra come prestazione di manodopera, rivolta

all'inserimento di questi beni in un ben determinato ciclo produttivo. Nella circolare n.477/UL del 9-3-1983 del Ministero dei Lavori pubblici viene così descritta :*“Nella fornitura il bene rientra nel ciclo produttivo e commerciale del fornitore il quale aggiunge alla prestazione tipica del venditore un'attività (la posa in opera), che solo lui è in grado di realizzare o solo lui vuole realizzare, sia per il possesso di specifiche attrezzature, sia per garantire la tutela di segreti o di privative industriali, sia per evitare danneggiamenti alle attrezzature medesime e per simili altre ragioni”*.

In definitiva, la fornitura con posa in opera è costituita da una fornitura e dalla contestuale messa in opera dell'oggetto fornito; presenta, pertanto, i seguenti specifici elementi:

- la fornitura riguarda un bene prodotto (in genere, ma non necessariamente, in serie); tale bene deve possedere già in sé la sua destinazione d'uso (ad esempio: ringhiere, cancelli, marmi per gradini, porte, serramenti, apparecchi illuminanti, eccetera) indipendentemente dalla sua posa;
- la posa in opera si sostanzia in una prestazione accessoria e strumentale, necessaria a posare in opera il bene di cui sopra (ad esempio, il montaggio di ringhiere) che comporta operazioni di fissaggio, incollatura, aggiustaggio, eccetera senza che lo stesso si trasformi in una cosa diversa. La posa, in sostanza, è un'attività specificatamente esecutiva avente lo scopo di rendere idoneo il bene ad essere utilizzato per la funzione per la quale è stato prodotto.

Non si è mai addivenuti alla definizione giuridica di “fornitura con posa in opera” e all'individuazione degli strumenti contrattuali che la governano: contratto di fornitura o d'acquisto oppure appalto (o subappalto o subaffidamento). Il discrimine tra l'uno e l'altro è influenzato da motivazioni tecniche/giuridiche/fiscali e può essere individuato nel fatto che vi sia o meno trasformazione del bene fornito o, comunque, una modificazione che ne muta od altera la consistenza; in ogni caso la differenza tra l'uno e l'altro non è sempre netta. Si tratta di contratto di fornitura o acquisto quando si tratta di un bene identificabile di per se stesso, prodotto per lo più altrove rispetto al luogo di posa, parimenti riconoscibile sia a piè d'opera che in opera; è il caso della posa in opera dei serramenti che arrivano in cantiere riconoscibili come tali e che vengono messi in opera con semplici attività di finitura ed aggiustaggio. Si tratta invece di appalto (o subappalto o subaffidamento) quando il bene fornito o acquistato viene trasformato in un'entità diversa (o mutandolo radicalmente o apportando modificazioni o alterazioni essenziali che ne mutano la destinazione d'uso o la consistenza fisica); è il caso della posa in opera di mattoni, calcestruzzo, travi metalliche, ferri d'armatura, telai, componenti elettrici, componenti idraulici che, a lavori ultimati, consentono di realizzare la struttura progettata.

Un caso particolare di fornitura con posa in opera è la fornitura di calcestruzzo regolata dalla lettera circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10/2/2011 avente come oggetto “Lettera circolare in ordine alla approvazione della procedura per la fornitura del calcestruzzo in cantiere”, approntata dalla “Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro” di cui all'art. 6 del D. Lgs. 81/08; tale fornitura non prevede la redazione del POS.